

CONVENZIONE

**PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA OLIMPICA
INFRASTRUTTURALE**

S.S. 36 Completamento percorso ciclabile "Abbadia Lariana"

CONVENZIONE

C19.0 - S.S. 36 Completamento percorso ciclabile "Abbadia Lariana"

in attuazione della Convenzione quadro sottoscritta in data 1 giugno 2023 e successivamente aggiornata con atto sottoscritto in data 12 novembre 2024, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2024, n. 42, (di seguito anche "DL 10/2024") recante "*Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»*"

TRA

A.N.A.S. S.p.A. di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (di seguito anche "ANAS"), con sede in Roma, via Monzambano,10, Codice fiscale 80208450587 rappresentata dall'Ing. Aldo Isi, nato a Parma il 18/02/1971, il quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale– P.E.C. anas@postacert.stradeanas.it ,

E

Arch. Fabio Massimo Saldini, nato a Manerbio (BS) il 08/03/1964, nella qualità di **Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 5-ter, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16**, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e come da ultimo modificato dal decreto legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2024, n. 42, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso SIMICO in Piazzale Luigi Sturzo 31, 00144 Roma (d'ora in avanti "Commissario Straordinario") – PEC protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it,

Infrastrutture Milano-Cortina 2020 - 2026 S.p.A., p.iva e codice fiscale 16406341004 con sede in Piazzale Luigi Sturzo, 31 - 00144 Roma (di seguito anche "SIMICO"), rappresentata dall'Arch. Fabio Massimo Saldini, il quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore Delegato della Società - PEC protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it,

PER

regolare tra le Parti le modalità di svolgimento delle rispettive funzioni rivolte ad assicurare la realizzazione e il monitoraggio dell'opera *C19.0 – S.S. 36 Completamento percorso ciclabile "Abbadia Lariana"* – CUP F57H20001340001 - di cui all'allegato 1 del Piano complessivo delle opere olimpiche, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023, nonché opera commissariata dal d.P.C.M. 23 febbraio 2022 e confermata tale nell'Allegato B del DL 10/2024 che costituisce l'Allegato 1 di cui all'art. 3, comma 5-ter, del decreto-legge n. 16/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 31/2020 e ss.mm.ii (di seguito anche DL 16/2020).

VISTI

- l'articolo 1, della legge 160/2019 prevede, al comma 18, che *“Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è autorizzato un finanziamento per la realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, con corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14” per un complessivo ammontare di 1.000 mln di euro, dal 2020 al 2026 nonché, al comma 20, che si procede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze all'identificazione delle opere, “ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e la relativa ripartizione finanziaria”;*
- le disposizioni in materia di riordino dell'ANAS s.p.A. di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e ss.mm.ii., convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché all'articolo 2, commi 2 sexies – 2 terdecies del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 e ss.mm.ii. convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
- il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e ss.mm.ii. recante *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie”*, e da ultimo innovato con il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante *«Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»*, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2024, n. 42 e da ultimo innovato con decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106;
- in particolare l'articolo 3 del suddetto decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, con il quale è stata autorizzata la costituzione della *“Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A.”*, interamente a partecipazione pubblica ed avente quale scopo statutario *“la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore alla società ANAS S.p.A., nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”;*
- altresì il comma 2-bis del succitato articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 laddove recita che *“Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”*, i quali sono esercitati, per delega del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore delegato della medesima Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.;

- infine, l'articolo 3, comma 5-ter laddove recita “*All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto (...)*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato approvato lo Statuto societario ed, in particolare, l'articolo 3 laddove è stabilito che “*lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è assunto dalla Società a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese*” avvenuta con atto notarile il 22 novembre 2022 ed iscritta nel registro delle imprese in data 29 novembre 2021 – n. REA. RM – 1655339;
- il decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 20, della succitata legge 27 dicembre 2019, n.160, individua le opere infrastrutturali, comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, disponendo per ciascuna di esse il relativo finanziamento a valere sulle risorse di cui al comma 18 della predetta legge, e in particolare l'allegato n. 3 del medesimo decreto laddove menziona l'opera pubblica in oggetto;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2022, con il quale l'Amministratore delegato pro tempore della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. è nominato Commissario straordinario, con attribuzione dei poteri previsti dall'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 4, del già citato decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019 per le opere individuate nel medesimo decreto con particolare riferimento all'allegato 1 dello stesso laddove menziona l'opera pubblica in oggetto;
- la Convenzione Quadro sottoscritta tra SIMICO, ANAS e il Commissario straordinario perfezionata in data 1° giugno 2023 e, in particolare:
 - l'articolo 1, comma 2, della suddetta Convenzione Quadro laddove è previsto che “*al fine di dare continuità ed efficacia al perseguimento degli obiettivi previsti dalle norme nelle premesse richiamate relativamente alle opere olimpiche di cui all'Allegato n. 1, le parti concordano la prosecuzione da parte di ANAS delle attività di stazione appaltante finalizzate a consentire il perfezionamento delle procedure autorizzative e della redazione dei progetti per appalto, verificati ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016, secondo le indicazioni che SIMICO e il Commissario impartiranno, per quanto di rispettiva competenza, per lo svolgimento delle prestazioni*”;
 - l'articolo 1, comma 4, della suddetta Convenzione Quadro laddove è previsto che “*all'atto della disponibilità di ogni singolo progetto che sarà oggetto di affidamento per l'esecuzione delle opere e/o per l'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori, le Parti si impegnano a sottoscrivere per ciascuna opera una convenzione che renda efficace il subentro di SIMICO alle attività di ANAS, di seguito definita “Convenzione di subentro*”;
 - altresì l'articolo 8, comma 1, della suddetta Convenzione Quadro laddove è previsto che “*Anas, per le attività successive al subentro, si rende disponibile a eseguire un supporto alla società SIMICO e al Commissario per le attività di stazione appaltante o per servizi di ingegneria, nei*

limiti consentiti dalla norma e delle proprie disponibilità, sulla base di una pianificazione trasmessa da SIMICO da condividere con adeguato preavviso in relazione alle necessità organizzative e modalità operative”.

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 13 settembre 2023 al numero 2491, con il quale è stato abrogato il d.P.C.M. 26 settembre 2022 ed è stato approvato il Piano complessivo delle opere olimpiche che nell’allegato 1 riporta l’opera commissariata in epigrafe come *C19.0 Completamento percorso ciclabile “Abbadia Lariana”* – CUP F57H20001340001 - per la quale sono applicabili le semplificazioni di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 77/2021 (PNRR) e sono disposte le seguenti rimodulazioni anche in termini di costi e fonti finanziarie come di seguito riportate:

DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	20.000.000,00 €
Legge 234/2021	8.927.400,00 €
Art. 1, co. 500, legge 197/2022	3.027.800,00 €
Totale Copertura Finanziaria	31.955.200,00 €

- l’articolo 2, commi 6 e 7, nonché l’articolo 3, comma 3, del predetto d.P.C.M. 8 settembre 2023, laddove, ai sensi dei correlati commi 11 e 12 dell’articolo 3 del suindicato decreto-legge n. 16/2020 per ciò che concerne l’espletamento del monitoraggio da parte della Società su tutte le opere olimpiche, dispone che *“è riconosciuta l’attribuzione del tre per cento dell’ammontare complessivo lordo dei lavori e delle forniture, corrispondente all’importo della voce “oneri di investimento di cui al quadro economico aggiornato ed effettivo inserito nel sistema di monitoraggio per ogni opera”;*
- l’articolo 2, comma 9, del suddetto d.P.C.M. 8 settembre 2023 laddove è stabilito che *“la Società assicura il supporto al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2022 e, per le opere infrastrutturali di cui al medesimo decreto, garantisce la continuità della gestione amministrativa fino a completamento definitivo e collaudo. Per le medesime opere, il predetto Commissario straordinario è indicato come soggetto attuatore. Alla Società è riconosciuta l’attribuzione del tre per cento dell’ammontare complessivo lordo dei lavori e delle forniture, corrispondente all’importo della voce “oneri di investimento” di cui al Quadro Economico aggiornato ed effettivo inserito nel sistema di monitoraggio per ogni opera”;*
- il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2024, n. 42, recante *“Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» che ha confermato l’opera in epigrafe tra quelle di cui all’allegato B “Elenco delle opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell’amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario”;*
- l’articolo 4, comma 3-bis, del suddetto DL 10/2024 stabilisce che *“Per la realizzazione delle opere del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per le quali la Società intende avvalersi dell’ANAS S.p.A. per le fasi di affidamento e di esecuzione delle opere, la copertura dei costi per le attività svolte da quest’ultima avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Per ciascuno degli interventi di cui al primo periodo sono riconosciuti oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento del quadro economico, comprensivo delle somme di cui all’articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 e, comunque, entro i limiti delle risorse allo*

stato disponibili nei relativi quadri economici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Società provvede, per ciascuno degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'ANAS S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi affidati all'ANAS S.p.A. ai sensi del presente comma sono recepiti in sede di aggiornamento del contratto di programma sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'ANAS S.p.A. ”;

- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024».
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» con particolare riferimento all'articolo 1, comma 500;
- i decreti legislativi 18 aprile 2016, n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici”, e 31 marzo 2023, n. 36, riguardante il “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e, in particolare, l'articolo 225 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, comma 9;
- l'Atto perfezionato in data 12 novembre 2024 per l'adeguamento della Convenzione Quadro del 1° giugno 2023 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10/2024.

CONSIDERATO CHE

- SIMICO, nello svolgimento delle attività di supporto al Commissario Straordinario, ha istruito e perfezionato il procedimento autorizzativo mediante Conferenza di Servizi preliminare sul progetto di fattibilità tecnico economica positivamente conclusa con l'adozione del decreto commissariale in data 28 novembre 2022 e successiva Conferenza di Servizi decisoria sul progetto definitivo positivamente conclusa con decreto commissariale del 3 maggio 2023;
- con nota protocollo n. 860190 del 2 novembre 2023, acquisita in pari data con protocollo Simico n. 3326, ANAS ha trasmesso l'atto di validazione del RUP con il relativo quadro economico e la relazione tecnico-finanziaria prevista dall'articolo 3, comma 4, della suddetta Convenzione Quadro 1° giugno 2023;
- in data 7 novembre 2023 ANAS ha caricato sulla piattaforma digitale collaborativa il progetto definitivo aggiornato in conformità ai pareri favorevoli resi con condizioni e/o prescrizioni nell'ambito della suddetta Conferenza di servizi decisoria svolta, unitamente al rapporto finale di verifica redatto, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016, dalla RINA Check S.r.l., mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con la società CONTECO Check S.r.l;
- con atti commissariali sono state trasmesse ai destinatari interessati dalla procedura espropriativa:
 - la comunicazione ai sensi della Legge 241/1990 circa l'avvenuta indizione della Conferenza di servizi preliminare di cui alle premesse;
 - l'avviso dell'avvio del procedimento finalizzato all'approvazione del Progetto Definitivo dell'opera pubblica comportante l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità sulle aree interessate ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. 327/2001;
 - l'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del d.P.R. 327/2001 con particolare riferimento

- all'articolo 16, tenuto anche conto dell'intervenuto trasferimento della proprietà di una delle particelle interessate;
- la comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 327/2001;
- con nota n. 6319 del 4 gennaio 2024, assunta agli atti con Prot. Simico n. 24 di pari data, ANAS ha trasmesso l'aggiornamento dei seguenti atti:
- Atto di validazione del RUP;
 - Relazione tecnico-finanziaria;
- nell'ambito della medesima relazione tecnico-finanziaria, ANAS ha evidenziato che, in relazione al Quadro Economico dell'opera, *“le somme a disposizione sono state definite e rimodulate in funzione del finanziamento complessivo disponibile e dell'importo dei lavori aggiornato. In particolare, la voce “B.17.1 Fondo per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale” è stata posta pari al 1,28% dell'importo lavori e la voce “B.4 Imprevisti” è stata posta pari al 1,5% dell'importo lavori. Non concorrendo le somme a disposizione all'importo da porre a base d'asta, la rimodulazione delle stesse secondo quanto sopra indicato, non comporta impedimento alcuno ai fini del prosieguo dell'iter per l'espletamento della gara mediante appalto integrato”*, precisando altresì che *“le somme a disposizione eventualmente potranno essere integrate a valle della gara d'appalto, attingendo dall'importo derivante dal ribasso d'asta”*;
- con il suddetto decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla Legge 27 marzo 2024, n. 42, è stata disposta la revisione della *governance* di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., per cui sono stati ricostituiti l'organo d'amministrazione e il collegio sindacale della società nonché nominato dall'Assemblea dei Soci, in data 16 febbraio 2024, l'Arch. Fabio Massimo Saldini quale Amministratore Delegato;
- con decreto commissariale del 17 maggio 2023 è stato approvato il Progetto Definitivo e il relativo Quadro Economico dell'opera pubblica infrastrutturale olimpica: *“C.19.0 Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana”* comportante altresì l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'intervento e dichiarazione di pubblica utilità;
- gli atti sopra citati e l'ulteriore documentazione inerente al procedimento autorizzativo espletato tramite Conferenza di servizi e alla procedura espropriativa suddetta sono resi accessibili tra le Parti mediante la piattaforma collaborativa della SIMICO;
- per tutto quanto sopra, è ritenuto necessario disciplinare le modalità di collaborazione tra le Parti per regolare la prosecuzione delle attività e le rispettive funzioni volte ad assicurare la realizzazione dell'opera *C19.0 - Completamento percorso ciclabile "Abbadia Lariana" – CUP F57H20001340001* - di cui all'allegato 1 del “Piano complessivo delle opere olimpiche”, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Oggetto della Convenzione)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sottoscritta in attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3-bis del DL 10/2024, tra il Commissario straordinario, la Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A. e l'ANAS S.p.A.
2. La presente Convenzione ha per oggetto la definizione delle condizioni e degli impegni delle parti relativamente all'affidamento e all'esecuzione dei lavori nonché al monitoraggio dell'intervento denominato *C19.0 - Completamento percorso ciclabile "Abbadia Lariana" – CUP F57H20001340001*.
3. Il Quadro Economico e il cronoprogramma dell'intervento sono riportati nella suddetta Relazione Tecnico Finanziaria prodotta da ANAS (allegato A) che, unitamente alle premesse, forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

(Efficacia e ambito temporale della Convenzione)

1. La presente Convenzione è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'opera ai fini della seguente presa in carico e messa in esercizio del tratto di viabilità di che trattasi da parte di SIMICO, che si occuperà del successivo trasferimento all'ente competente alla sua gestione per l'effettiva messa in esercizio.

ARTICOLO 3

(Obblighi delle Parti)

1. Tenuto conto che, in linea con gli obblighi delle parti, come definiti dalla Convenzione Quadro 1° giugno 2023 e successivo atto di adeguamento del 12 novembre 2024, rispettivamente dagli articoli 3 "Modalità di trasferimento degli atti finalizzati al subentro", 4 "Obblighi di SIMICO", 5 "Obblighi del Commissario straordinario" e l'articolo 6 "Ulteriori obblighi delle Parti" sono state assicurate, alla data di sottoscrizione della presente Convenzione attuativa, le attività tecnico ed amministrative, di cui alle premesse, funzionali alla relativa adozione degli atti e provvedimenti commissariali, condivisi tra le Parti tramite piattaforma collaborativa digitale della SIMICO, gli ulteriori impegni discendenti dalla presente Convenzione sono definiti nei seguenti commi.

2. Il Commissario Straordinario, supportato da SIMICO ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del d.P.C.M. 8 settembre 2023, nonché da ANAS sulla base della Convenzione Quadro 1° giugno 2023 e relativo atto di adeguamento del 12 novembre 2024 e della presente Convenzione attuativa:

- a) adotta, ai sensi dell'art. 17 e seguenti del d.P.R. n. 327/2001, le comunicazioni di avvenuta approvazione del progetto con dichiarazione del vincolo e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché il decreto di esproprio e gli ulteriori atti, laddove previsti, per consentire ad ANAS la finalizzazione degli espropri e delle eventuali occupazioni temporanee non preordinate all'esproprio;
- b) svolge le attività relative all'aggiudicazione degli appalti, ivi compresa l'assunzione della funzione di autorità di gara (estrazione CIG);
- c) adotta la determina a contrarre, sottoscrivendo, unitamente al Responsabile di progetto (RUP), il bando, il disciplinare di gara e i criteri di valutazione;
- d) nomina la commissione di valutazione delle offerte tecniche, fino al provvedimento dell'aggiudicazione delle opere stesse che, resta inteso, verrà adottato solo qualora sia accertata la totale copertura finanziaria dell'opera;
- e) nomina il responsabile del procedimento per la fase di gara da individuare tra il personale dotato di adeguata professionalità in rapporto di servizio con SIMICO;

- f) garantisce che, nell'ambito delle previsioni del quadro economico, le somme di cui alla voce B.13.1 “*Oneri di investimento (ex art. 3, comma 11 del DL 16/2020)*” restino nella disponibilità di SIMICO per lo svolgimento delle attività previste *ex lege*;

3. La SIMICO:

- a) assicura supporto al Commissario Straordinario mediante quanto previsto alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 4 della Convenzione Quadro nonché garantisce ogni altro supporto necessario all'espletamento delle attività commissariali e funzionale a quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, del succitato d.P.C.M. 8 settembre 2023;
- b) garantisce il rispetto dei cronoprogrammi ed effettua il monitoraggio con attribuzione dell'importo della voce “oneri di investimento” di cui al quadro economico approvato;
- c) assicura la gestione del Codice Unico di Progetto ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 16 del 2020 di cui alle premesse;
- d) effettua, laddove ritenuto necessario, sopralluoghi in relazione all'intervento di cui trattasi anche congiuntamente ad ANAS;
- e) coordina tutte le attività di informazione e comunicazione relative all'intervento e al suo stato di avanzamento.
- f) provvederà, con apposito verbale, per la successiva messa in esercizio, gestione e manutenzione a prendere in carico da ANAS, ai fini del successivo trasferimento all'ente competente alla messa in esercizio, gestione e manutenzione.

4. ANAS S.p.A.:

- a) svolge le attività funzionali al perfezionamento delle procedure espropriative in fase esecutiva, ferma restando la permanenza in capo alla Società dei poteri di Autorità espropriante di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 327/2001 ss.mm.ii.;
- b) svolge le funzioni di stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori mediante la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'appalto ed è responsabile delle attività necessarie all'esecuzione degli stessi fino al relativo collaudo;
- c) costituisce l'ufficio di direzione lavori adeguato in termini di professionalità ed unità alla complessità dell'opera in questione, assicurando la presenza della Società;
- d) redige i Piani di sicurezza e di Coordinamento per l'esecuzione dei lavori;
- e) al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, si impegna a provvedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 215 del D.lgs. 36/2023, alla costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT) formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del citato Codice dei contratti pubblici ed i regolamenti di ANAS. I componenti per la stazione appaltante saranno individuati tra il personale di ANAS; i compensi dei componenti il CCT, le spese vive, gli oneri e tutti i costi a qualsivoglia titolo inerenti il funzionamento del CCT saranno posti a carico del quadro economico dell'opera;
- f) provvede, ai sensi del d.lgs. 36/2023, alla verifica, validazione e approvazione del progetto esecutivo oggetto dell'appalto;
- g) provvede, ai sensi del d.lgs. 36/2023, all'approvazione di eventuali perizie e varianti contrattuali che si dovessero rendere necessarie in relazione all'andamento dei lavori;

- h) provvede, nel caso di necessità di impiego dei ribassi d'asta per la realizzazione dell'opera, trasmettere formale comunicazione a SIMICO;
- i) procede al collaudo statico e al collaudo tecnico amministrativo dell'opera, di cui emette il certificato provvisorio per la successiva presa in carico da parte di SIMICO, mediante apposito verbale, ai fini del trasferimento all'ente competente alla messa in esercizio della stessa; in caso di consegna anticipata dell'opera, ai sensi dell'art. 24 dell'All. II.14 del d.lgs. n. 36/2023, SIMICO prenderà in carico l'opera da ANAS prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio per la messa in esercizio dell'opera;
- j) assicura l'allineamento dei contenuti informativi sulla realizzazione dell'opera in oggetto, condividendo preventivamente con SIMICO ogni iniziativa di comunicazione.

ARTICOLO 4

(Risorse, spese e rendicontazione)

1. Le risorse economiche assegnate all'intervento oggetto della presente Convenzione, ricompreso nell'allegato 1 del Piano complessivo delle opere olimpiche approvato con d.P.C.M. 8 settembre 2023, come da Quadro Economico riportato in allegato A, sono pari a 31.955.200,00 euro, come di seguito descritto:

C19.0	Completamento percorso ciclabile "Abbadia Lariana"	F57H20001340001	31.955.200,00 €	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	20.000.000,00 €
				Legge 234/2021	8.927.400,00 €
				Art. 1, co. 500, legge 197/2022	3.027.800,00 €
			di cui IVA:		
			203.457,77 €		
			oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:		
			6.417.749,68 €	Totale Copertura Finanziaria	31.955.200,00 €

2. In conformità con quanto disposto dall'articolo 4, comma 3-bis, del DL 10/2024, la copertura dei costi e di tutti gli oneri per le attività svolte dall'ANAS S.p.A. ai fini della realizzazione dell'intervento avviene mediante corresponsione ed erogazione diretta alla stessa ANAS di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico dell'opera.

3. Secondo quanto riportato nella Relazione Tecnico Finanziaria trasmessa da ANAS in data 4 gennaio 2024 e riportata in allegato A, l'ammontare delle spese sostenute da ANAS alla predetta data è pari a 645.937,85 euro.

4. Resta inteso che ANAS, come per le spese e tutti gli oneri di cui al comma precedente, compresi gli oneri di investimento, proseguirà a rendicontare al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti le eventuali spese intervenute fino alla data di sottoscrizione del presente atto, nonché quelle ulteriori per le attività di realizzazione dei lavori nonché per le attività di cui al precedente articolo 3, comma 3, fino all'importo massimo previsto alla voce B.13.2 "Oneri di investimento (convenzione per il trasferimento delle funzioni di stazione appaltante da SIMICO ad ANAS)" del Quadro Economico.

5. Così come previsto all'art. 2 punto 4 dell'Aggiornamento della convenzione quadro del 12 novembre 2024, al fine di consentire ad ANAS la sostenibilità finanziaria dell'intervento, per quanto

attiene alle attività da questa svolte e remunerate mediante gli oneri di investimento, la rendicontazione degli stessi verrà effettuata, d'intesa con il MIT, con un metodo forfettario sul valore complessivo della somma degli oneri di investimento relativi a tutte le opere per la cui realizzazione saranno di volta in volta sottoscritte le singole convenzioni attuative.

6. Ai fini dell'erogazione delle somme del quadro economico relative alla realizzazione dell'opera, al netto di quanto previsto al p.to B.13.1 destinato a SIMICO, Anas trasmetterà la rendicontazione al MIT e a SIMICO e SIMICO comunicherà al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'esito della verifica dell'ammissibilità delle spese rendicontate, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti e/o documentazione integrativa.

7. Le Parti si impegnano a destinare le ulteriori somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta alla voce B.4 del Quadro Economico: somme a disposizione "*per imprevisti*".

8. Nel caso in cui nel corso dei lavori constino maggiori necessità finanziarie rispetto a quanto già stanziato, ANAS trasmetterà una specifica relazione sia al MIT che a SIMICO, che ne supporterà le ragioni per motivare e richiedere allo stesso Ministero i maggiori contributi necessari a consentire il completamento dell'opera.

ARTICOLO 5 *(Controversie)*

1. Per eventuali controversie, si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 11 della Convenzione sottoscritta tra le Parti il 1° giugno 2023.

ARTICOLO 6 *(Referenti)*

1. Per l'attuazione di quanto previsto nella presente Convenzione, le parti si impegnano a comunicare reciprocamente, al momento della trasmissione dell'atto sottoscritto, il nominativo del proprio referente.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ARTICOLO 7 *(Responsabilità e rapporti con i terzi)*

1. Le Parti collaborano affinché le attività oggetto della Convenzione si svolgano con continuità per tutto il periodo di efficacia, in conformità ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione della stessa, e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle rispettive attività, assumendosi ognuno la responsabilità per eventuali inadempimenti che dovessero comportare l'insorgere di danni e/o di richieste risarcitorie anche da parte di soggetti terzi rispetto alla presente Convenzione.

ARTICOLO 8

(Framework Anti-Corruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)

1. Il Commissario Straordinario e SIMICO sono a conoscenza che ANAS attua un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e che applica il Framework Anti-Corruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, costituito dai seguenti documenti, disponibili sul sito istituzionale www.stradeanas.it, nella sezione “L’azienda”, apposita sotto-sezione “Governance e trasparenza – Documenti di governance/Documenti societari”: Codice Etico di Gruppo, Policy Anti-Corruption di Gruppo, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e Modello di Gestione Anti-Corruption che, in ANAS, prende il nome di Misure Integrative di quelle adottate ai sensi del MOG 231.

Dichiarano, altresì, di aver preso visione del Framework Anti-Corruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e di averne compreso i contenuti e le finalità.

Si obbligano, pertanto, a rispettare i principi e i doveri contenuti nei documenti predetti durante l’esecuzione del presente Contratto e a garantirne l’osservanza – previa adeguata informativa – anche da parte di eventuali collaboratori e ausiliari.

2. La violazione dell’obbligo di rispettare il Framework Anti-Corruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane configura un’ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto, per gli interventi di rispettiva competenza, di avere sottoscritto il Protocollo di legalità di cui alla delibera CIPESS n. 51 del 9 luglio 2024, recante “*Linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture connessi all’organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026 e annesso schema di protocollo quadro*”.

ARTICOLO 9

(Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti convengono che tutti i dati personali di cui verranno in possesso saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente Convenzione, nel rispetto dei contenuti e degli obblighi di cui al d.lgs. n. 196/2003 per la parte non abrogata nonché al Regolamento UE n. 2016/679 recante il “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”.

2. Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente Convenzione, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza.

3. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 10

(Domicilio legale)

1. Agli effetti della presente Convenzione e per tutte le comunicazioni afferenti alla stessa, le parti eleggono domicilio legale ciascuna presso la propria sede legale.

ARTICOLO 11

(Disposizioni finali)

1. Qualsiasi variazione, modifica e/o integrazione della presente Convenzione deve essere convenuta fra le Parti in forma scritta e le relative comunicazioni sono effettuate tramite PEC.
2. La presente Convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 a pena di nullità.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3-bis, del DL 10/2024, SIMICO provvede a comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'avvenuta sottoscrizione della presente Convenzione.

ANAS S.p.A.

Commissario Straordinario

Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
